



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

**Regolamento comunale
per lo
spandimento
degli
effluenti agricoli**

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.
- L.R. 03.07.1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole - D.M. 19.04.1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione 31.01.2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27.12.2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Art. 2 - Obiettivi e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

- a) **letami**: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
- feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
 - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;

- b) **liquami**: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
- le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
 - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
 - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
- c) **suolo ad uso agricolo**: qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;
- d) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interrimento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- e) **utilizzo agronomica**: la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- f) **bestiame**: s'intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- g) **composto azotato**: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- h) **concime chimico**: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- i) **effluente di allevamento**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- j) **fertilizzante**: fermo restando quanto previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini di presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs 99/92;
- k) **percolazione**: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- l) **lisciviazione**: il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- m) **scorrimento superficiale**: il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- n) **fertirrigazione**: distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

Art. 3 - Caratteristiche degli insediamenti

Ai fini del controllo d' idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua, sia per le operazioni di abbeveraggio, sia per quelle di lavaggio;
- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di canalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;
- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria.

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

- a) evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni; (es.: adozione della pavimentazione fessurata);
- b) evitare la realizzazione - per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione - delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;
- c) adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi.
- d) effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al minimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.

negli allevamenti avicoli in gabbia:

- a) installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la pre-disidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni. (si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);
- b) installare abbeveratoi e mangiatoie antispreco;
- c) coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali).

negli allevamenti avicoli a terra:

- a) coibentare adeguatamente il ricovero, compreso il pavimento, con eliminazione dei ponti termici e con barriera vapore (oltre al risparmio energetico, si evita la formazione di condensa e, di conseguenza, l'umidificazione della lettiera);
- b) installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;
- c) gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera;
- d) numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera;
- e) la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;
- f) la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;

g) la densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere.

Art. 4 - Comunicazioni relative agli insediamenti

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i titolari degli insediamenti zootecnici dovranno consegnare in Comune la documentazione di cui all'allegato "A".

Il Comune ha la facoltà di richiedere l'indicazione delle movimentazioni relative allo spandimento dei liquami (data, ora presunta, luogo, quantità di liquame che s'intende spandere, mezzo impiegato) ed eventuale planimetria relativa a tutti i percorsi dell'impianto di approvvigionamento idrico e delle condutture di scarico (fabbricato per fabbricato) e delle vasche di raccolta.

Art. 5 – Stoccaggi

Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame, tale norma non trova applicazione per gli insediamenti ubicati nell'ambito urbano.

Concimaie e fosse devono avere le seguenti caratteristiche:

- concimaia e fosse di raccolta liquami devono – di norma – distare 20 m. da abitazioni e dormitori, fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 303/1956 (25 m.); tale distanza può essere ridotta a 10 m. dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi (U.B.A.) oppure formi corpo idrico unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 m. da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici non inferiore a 50 m., a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m. dai corsi idrici con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Letami:

- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci);
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo di letami maturi, che hanno oltre 90 giorni di platea o di lettiera permanente, su suolo nudo deve essere evitato nel caso di terreni particolarmente permeabili e – in ogni caso – si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante;

Liquami:

- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento dei liquami secondo le normali tecniche agronomiche. Per i li-

- quami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 180 giorni, mentre per le deiezioni pagliose ed i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90-120 giorni;
- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodo di stoccaggio;
 - le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimenti idonei a minimizzare l’emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l’accumulo di gas e di odori molesti;
 - per avere garanzie sul livello di autodisinfezione, è necessario che i liquami siano stati conservati per almeno 40-50 giorni, evitando l’immissione di materiale fresco;
 - le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche;
 - in caso di presenza di fosse, deve essere realizzato un adeguato stoccaggio esterno ove effettuare il trattamento di omogeneizzazione dei liquami, pratica indispensabile per un loro corretto utilizzo agronomico.

Art. 6 - Trattamento degli effluenti

Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.

Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che - mediante l’impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative - consentano di ottenere un liquame di composizione uniforme.

Art. 7 - Criteri generali

1. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
2. I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti con il centro aziendale, eventualmente anche nei Comuni non confinanti purché ricadano nel raggio di 5 km dal centro aziendale, fatte salve le autorizzazioni in vigore fino al momento del loro rinnovo;
3. Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
4. Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d’impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
5. La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l’emanazione di odori sgradevoli.

6. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
7. Evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
8. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.
9. Le aziende suinicole con più di 3.000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi, un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:
 - calendarizzazione degli spandimenti;
 - modalità di spandimento;
 - tipo di colture dei terreni interessati;

Art. 8 - Fertirrigazione

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è vietato il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m. 20 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento, ed è inoltre vietato effettuare la su terreni a distanza inferiori ai 50 metri dai corsi d'acqua con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Art. 9 - Trasporti

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

Art. 10 – Divieti

Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 48-12028 e precisamente:

E' vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:

- allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda disti mediamente meno di 1,5 m. dal piano campagna;
- innevati o con ristagni di acqua gelata;
- con pendenza media superiore al 15%.

E' vietato spandere i liquami:

- sui terreni dove non si ha titolo d'uso;

- a una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec.;
- a una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni e dagli insediamenti zootecnici , a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento o mediante accordo tra le parti ;
- a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

E' vietato lo spandimento dei liquami:

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- nei casi in cui i liquami possano venire a contatto con i prodotti destinati al consumo;
- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su pascoli e prati nelle 3 settimane precedenti la messa a pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fornitura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
- sulle colture foraggere nelle 3 settimane prima del raccolto dei foraggi.

Art. 11 - Periodi vietati

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi , al sabato e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni, salvo che per i terreni agricoli che distano non meno di 200,00 metri dal perimetro del centro abitato .

Il trasporto e lo spandimento dei liquami deve comunque avvenire nel rispetto della seguente fascia oraria: dalle 7,00 alle 23,00 salvo diversa comunicazione preventiva all'Ente come da allegato "B" motivando la richiesta in maniera esaustiva.

Art. 12 - Deroga

Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni e dagli insediamenti zootecnici a condizione che sia interrato entro due ore.

Art. 13 - Dosi di applicazione

I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi massime stabilite dalla normativa regionale e dalle emanande normative europee.

Art. 14 - Procedure autorizzative

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento liquami rilasciate dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi.

Le stesse fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e s.m.i.).

Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori - ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge.

Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

Art. 15 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata alle Forze dell'Ordine.

Art. 16 - Sanzioni

L'inosservanza del presente Regolamento è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.

E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che - qualora onerosi - saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

IL SINDACO

RIFERISCE che:

- in applicazione del D.Lgs. 152/ 11/05/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricole”, si rende necessario definire un Regolamento disciplinante lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali:

- allo scopo, dopo gli incontri tenuti appositamente presso l’Ufficio Territoriale di Cuneo, il Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, ha redatto le “Linee – guida” di Regolamento Comunale tipo, approvato con D.G.P. n 547 del 24.07.2002 e che, successivamente è stato trasmesso a tutti i Comuni della Provincia con l’intesa che ogni situazione locale – potrà determinare in merito, adottando o meno tale regolamento ovvero modificandolo in relazione alle specifiche esigenze territoriali;

- si sono tenuti incontri con i Comuni limitrofi, al fine di predisporre, sulla base del Regolamento tipo elaborato dalla Provincia, nonché dai principi di semplificazione burocratica e dall’armonizzazione della normativa ad un livello territorialmente più ampio, un Regolamento il più omogeneo possibile;

- RICORDA che il Regolamento di cui trattasi disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, 319);

- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n 48- 12028 – Prime disposizioni tecniche e procedurali per l’autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.

- L.R. 3.07.1996, n. 37 – Modifiche alla Legge Regionale 26.03.1990, m. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.

- Ministero delle Politiche Agricole – D.M. 19.04.1999 – Approvazione del codice di buona pratica agricola.

D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ;

- D.lgs 18.08.2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;

- Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione 31.01.2001 – Adozione del Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione (deliberazione n.15/2001) ;

- Deliberazione C.TR 27.12.2001 , n.217-41038 – Direttiva CE 97/11 . Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998 n.40 “ Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione “ ;

Dà lettura del Regolamento come sopra predisposto di concerto con i Comuni limitrofi ;

Invita , pertanto il Consiglio Comunale a deliberare in merito :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto riferito e ricordato dal Sindaco ;

Visto il Regolamento Comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture nel testo composto di n.16 articoli e ritenuto meritevole di approvazione ;

Visto il D.lgs 11.05.1999 n.152 ;

Visto il D.lgs 18.08.2000 n.267 ;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. 20.08.2000 n.267 ;

Con voti favorevoli n.12 .contrari n.0 astenuti n.0 espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la relazione del Sindaco ;
- 2) Di approvare il “ Regolamento comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture “ composto da n.16 articoli , nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco, riferisce quanto segue.

Il vigente Regolamento Comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture veniva approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28.11.2005 ;

L'articolo 7 comma 2 del sopraccitato regolamento elenca i criteri generali per lo spandimento dei liquami in agricoltura e testualmente recita : “ I terreni – concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami – possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale , nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti con il centro aziendale , eventualmente anche nei Comuni non confinanti purchè ricadano nel raggio di 5 Km. dal centro aziendale , fatte salve le autorizzazioni in vigore fino al momento del loro rinnovo “ ;

Visto che la Regione Piemonte ha approvato il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007 n.10/R “ Regolamento regionale recante : Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000 n.61) ;

Che con il predetto Regolamento sono state individuate nella quasi totalità del territorio comunale (dal foglio catastale n.3 al foglio catastale n.17 su un totale di n.17 fogli catastali) le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola e pertanto sulle suddette sono state notevolmente limitate le quantità di spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue ;

Che pertanto occorre rivedere l'art.7 comma 2 del summenzionato Regolamento eliminando la distanza dei 5 Km. quale distanza massima dal centro aziendale per utilizzare terreni concessi in asservimento nei Comuni non confinanti ;

Si invita, pertanto, il Consiglio Comunale a volere deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e condivise le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento da emanare;

Visto il D.lgs 11.05.1999 n.152 ;

Visto il D.lgs 18.08.2000 n.267 ;

Visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007 n.10/R “ Regolamento regionale recante : Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000 n.61) ;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, non è necessario acquisire, sulla relativa proposta il parere di regolarità contabile.

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) Di modificare l'articolo 7 comma 2 del Regolamento Comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28.11.2005 nei seguenti termini : “ I terreni – concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami – possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale , nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti con il centro aziendale , eventualmente anche nei Comuni non confinanti , fatte salve le autorizzazioni in vigore fino al momento del loro rinnovo “ ;
- 2) Di approvare il Regolamento comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture composto da 16 articoli, come integrato con la presente deliberazione ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI AGRICOLI

Art. 7 - In grigio le parti omesse

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.
- L.R. 03.07.1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole - D.M. 19.04.1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione 31.01.2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27.12.2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Art. 2 - Obiettivi e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

- b) **letami**: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
- feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
 - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;

- c) **liquami**: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
- le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
 - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
 - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
- c) **suolo ad uso agricolo**: qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;
- d) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interrimento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- e) **utilizzazione agronomica**: la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- f) **bestiame**: s'intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- g) **composto azotato**: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- h) **concime chimico**: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- i) **effluente di allevamento**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- j) **fertilizzante**: fermo restando quanto previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini di presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs 99/92;
- k) **percolazione**: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- l) **lisciviazione**: il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- m) **scorrimento superficiale**: il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- n) **fertirrigazione**: distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

Art. 3 - Caratteristiche degli insediamenti

Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua, sia per le operazioni di abbeveraggio, sia per quelle di lavaggio;
- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di canalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;
- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria.

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

- e) evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni; (es.: adozione della pavimentazione fessurata);
- f) evitare la realizzazione - per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione - delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;
- g) adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi.
- h) effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al minimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.

negli allevamenti avicoli in gabbia:

- d) installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la pre-disidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni. (si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);
- e) installare abbeveratoi e mangiatoie antispreco;
- f) coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali).

negli allevamenti avicoli a terra:

- h) coibentare adeguatamente il ricovero, compreso il pavimento, con eliminazione dei ponti termici e con barriera vapore (oltre al risparmio energetico, si evita la formazione di condensa e, di conseguenza, l'umidificazione della lettiera);
- i) installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;
- j) gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera;
- k) numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera;
- l) la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;
- m) la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;

n) la densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere.

Art. 4 - Comunicazioni relative agli insediamenti

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i titolari degli insediamenti zootecnici dovranno consegnare in Comune la documentazione di cui all'allegato "A".

Il Comune ha la facoltà di richiedere l'indicazione delle movimentazioni relative allo spandimento dei liquami (data, ora presunta, luogo, quantità di liquame che s'intende spandere, mezzo impiegato) ed eventuale planimetria relativa a tutti i percorsi dell'impianto di approvvigionamento idrico e delle condutture di scarico (fabbricato per fabbricato) e delle vasche di raccolta.

Art. 5 – Stoccaggi

Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame, tale norma non trova applicazione per gli insediamenti ubicati nell'ambito urbano.

Concimaie e fosse devono avere le seguenti caratteristiche:

- concimaia e fosse di raccolta liquami devono – di norma – distare 20 m. da abitazioni e dormitori, fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 303/1956 (25 m.); tale distanza può essere ridotta a 10 m. dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi (U.B.A.) oppure formi corpo idrico unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 m. da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici non inferiore a 50 m., a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m. dai corsi idrici con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Letami:

- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci);
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo di letami maturi, che hanno oltre 90 giorni di platea o di lettiera permanente, su suolo nudo deve essere evitato nel caso di terreni particolarmente permeabili e – in ogni caso – si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante;

Liquami:

- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento dei liquami secondo le normali tecniche agronomiche. Per i li-

- quami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 180 giorni, mentre per le deiezioni pagliose ed i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90-120 giorni;
- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodo di stoccaggio;
 - le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimenti idonei a minimizzare l’emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l’accumulo di gas e di odori molesti;
 - per avere garanzie sul livello di autodisinfezione, è necessario che i liquami siano stati conservati per almeno 40-50 giorni, evitando l’immissione di materiale fresco;
 - le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche;
 - in caso di presenza di fosse, deve essere realizzato un adeguato stoccaggio esterno ove effettuare il trattamento di omogeneizzazione dei liquami, pratica indispensabile per un loro corretto utilizzo agronomico.

Art. 6 - Trattamento degli effluenti

Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.

Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che - mediante l’impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative - consentano di ottenere un liquame di composizione uniforme.

Art. 7 - Criteri generali

10. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicano un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
11. I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti con il centro aziendale, eventualmente anche nei Comuni non confinanti purché ricadano nel raggio di 5 km dal centro aziendale, fatte salve le autorizzazioni in vigore fino al momento del loro rinnovo;
12. Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
13. Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d’impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
14. La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l’emanazione di odori sgradevoli.

15. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
16. Evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
17. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.
18. Le aziende suinicole con più di 3.000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi, un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:
 - calendarizzazione degli spandimenti;
 - modalità di spandimento;
 - tipo di colture dei terreni interessati;

Art. 8 - Fertirrigazione

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è vietato il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m. 20 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento, ed è inoltre vietato effettuare la su terreni a distanza inferiori ai 50 metri dai corsi d'acqua con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Art. 9 - Trasporti

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

Art. 10 – Divieti

Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 48-12028 e precisamente:

E' vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:

- allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda disti mediamente meno di 1,5 m. dal piano campagna;
- innevati o con ristagni di acqua gelata;
- con pendenza media superiore al 15%.

E' vietato spandere i liquami:

- sui terreni dove non si ha titolo d'uso;

- a una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec.;
- a una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni e dagli insediamenti zootecnici , a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento o mediante accordo tra le parti ;
- a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

E' vietato lo spandimento dei liquami:

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- nei casi in cui i liquami possano venire a contatto con i prodotti destinati al consumo;
- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su pascoli e prati nelle 3 settimane precedenti la messa a pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fornitura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
- sulle colture foraggere nelle 3 settimane prima del raccolto dei foraggi.

Art. 11 - Periodi vietati

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi , al sabato e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni, salvo che per i terreni agricoli che distano non meno di 200,00 metri dal perimetro del centro abitato .

Il trasporto e lo spandimento dei liquami deve comunque avvenire nel rispetto della seguente fascia oraria: dalle 7,00 alle 23,00 salvo diversa comunicazione preventiva all'Ente come da allegato "B" motivando la richiesta in maniera esaustiva.

Art. 12 - Deroga

Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni e dagli insediamenti zootecnici a condizione che sia interrato entro due ore.

Art. 13 - Dosi di applicazione

I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi massime stabilite dalla normativa regionale e dalle emanande normative europee.

Art. 14 - Procedure autorizzative

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento liquami rilasciate dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi.

Le stesse fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e s.m.i.).

Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori - ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge.

Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

Art. 15 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata alle Forze dell'Ordine.

Art. 16 - Sanzioni

L'inosservanza del presente Regolamento è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.

E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che - qualora onerosi - saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.